



**Area Legislativa**



**Nota di lettura al disegno di legge  
n. 1140 Stralcio I**

**Norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in  
attuazione del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158**

**XVII Legislatura – 18 gennaio 2022**



## Area Legislativa

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Area:  
tel. 091 705 4753 - mail: [UfficioCAL@ars.sicilia.it](mailto:UfficioCAL@ars.sicilia.it)

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

<b>Disegno di legge</b>	n. 1140 Stralcio I
<b>Titolo</b>	Norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158
<b>Iniziativa</b>	Governativa
<b>Commissione di merito</b>	Bilancio
<b>Relazione tecnica</b>	Sì

### PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

In particolare, il Titolo I (articoli da 1 a 18-bis) reca i principi contabili generali e applicati per le Regioni, le province autonome e gli enti locali, mentre il Titolo III (articoli da 36 a 73) concerne specificamente l'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni.

In merito all'applicabilità delle citate disposizioni alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 79 dello stesso decreto precisa che "La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Legge sul federalismo fiscale)" e cioè "secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi".

La Corte costituzionale ha più volte affermato che le autonomie speciali, al pari degli altri enti territoriali, sono tenute ad adeguarsi ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011, armonizzazione che rientra nella competenza esclusiva dello Stato e "non può subire deroghe territoriali neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite" (sentenza n. 80/2017); nondimeno, come si evince dal citato articolo 79, è necessario che le disposizioni in oggetto siano recepite negli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale, in quanto non direttamente applicabili.

La Regione siciliana, inoltre, con l'Accordo in materia di finanza pubblica stipulato il 9 giugno 2014 con lo Stato (cfr. punto 7), si è impegnata a recepire, con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni contabili previste dal d.lgs. n. 118/2011, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentirne l'operatività e l'applicazione entro e non oltre l'1 gennaio 2015.

La legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, all'articolo 11 ha così stabilito che, nelle more della definizione delle norme di attuazione, si applichino le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, introducendo comunque alcune deroghe e confermando la vigenza di determinate norme regionali, tra le quali quelle relative alla disciplina delle variazioni di bilancio.

Le prime norme di attuazione in tema di contabilità ad essere state approvate dopo il 2015 sono state quelle di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale delle Regione siciliana in materia di armonizzazione contabile, dei conti giudiziali e dei controlli) che, tuttavia, non possono essere considerate lo strumento di recepimento nell'ordinamento regionale della normativa di cui al d.lgs. n. 118/2011, giacché disciplinano solamente alcuni aspetti della materia in questione ed, in particolare, non trattano il tema delle variazioni di bilancio, motivo per cui il regime transitorio di tali variazioni è stato più volte protratto dal legislatore regionale, da ultimo con la legge 5 marzo 2020, n. 7.

La citata legge regionale n. 7/2020, più precisamente, ha prorogato il sistema transitorio del 2015 richiamando l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo cui, per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio al d.lgs. n. 118/2011 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal medesimo articolo 11, vige ancora la disciplina regionale di contabilità.

Al riguardo, si segnala che, in occasione del vaglio di costituzionalità della legge regionale n. 7/2020, il MEF ha considerato l'opportunità di superare le ragioni di richiesta di impugnativa relativamente alla proroga del regime transitorio subordinatamente all'impegno della Regione ad approvare una legge che avrebbe dovuto recepire integralmente il d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 marzo 2021.

Si evidenzia che i regimi transitori introdotti con le leggi regionali cui si è fatto cenno, oltre a non costituire un compiuto recepimento del d.lgs. n. 118/2011, configurano anche, per taluni aspetti, deroghe allo stesso, ponendosi in contrasto con il percorso di armonizzazione dei sistemi contabili qualora non rientrino negli spazi di disciplina autonoma che residuano in capo alle Regioni.

Il processo di adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa nazionale in materia di armonizzazione contabile, pertanto, non può dirsi completato stante l'assenza di una disciplina sistematica che recepisca integralmente il d.lgs. n. 118/2011, individuando gli aspetti configuranti le specificità del sistema regionale ed abrogando le

precedenti norme regionali di contabilità. Posta quindi l'esigenza di un intervento normativo, alla quale può considerarsi riconducibile il disegno di legge in commento, occorre riflettere sulla natura e sul rango della fonte di tale intervento nell'ambito dell'ordinamento regionale.

## **ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E AUTONOMIA DIFFERENZIATA**

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'esigenza di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici rientra tra i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ex articolo 117 della Costituzione, ed è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

In materia di contabilità, le Regioni a statuto speciale, come quelle ordinarie, sono tenute alla osservanza dei vincoli costituzionali ed alla coerenza con le disposizioni di armonizzazione dei bilanci pubblici e con i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

Del resto, la Corte costituzionale ha evidenziato, in numerose pronunce (per tutte, sentenza n. 184/2016), che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili.

L'armonizzazione ha, via via, assunto una sua fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria ed in particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, tramite il d.lgs. n. 118/2011.

La materia in questione, quindi, ha assunto le caratteristiche di una competenza di tipo trasversale capace di incidere, limitandoli, sui titoli competenziali delle Regioni ordinarie e speciali.

Tuttavia, quanto appena detto non significa che il sistema contabile regionale sia totalmente sottratto ad un'autonoma regolazione, quanto piuttosto che si tratta di una materia intrinsecamente soggetta a limitazioni necessarie "a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti" (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2006).

In particolare, l'autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri precedentemente richiamati.

Come accennato nella premessa, l'articolo 79 del d.lgs. n. 118/2011 ha previsto, per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto siano stabilite, in conformità con i relativi statuti, attraverso le norme di attuazione.

Dunque, la Regione può introdurre adattamenti alla contabilità degli enti territoriali, purché siano preservate le finalità della riforma, che mira a consentire un effettivo governo dei conti pubblici e la confrontabilità dei bilanci, ovvero la garanzia di leggere le informazioni contenute nei bilanci pubblici secondo il medesimo linguaggio.

Nella sentenza n. 178 del 2012, la Corte costituzionale ha sottolineato che *"in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell'articolo 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria"*.

Nel disporre che le procedure previste per le modifiche statutarie debbano fissare "criteri e modalità" (articolo 27 della legge di delegazione) ovvero "la decorrenza e le modalità" (articolo 79 del d.lgs. n. 118/2011) dell'applicazione agli enti ad autonomia speciale del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dei bilanci pubblici, il legislatore statale ha previsto il coinvolgimento nella determinazione del contenuto di tale disciplina delle Regioni speciali, coerentemente con le peculiari forme di autonomia a queste riservate dai rispettivi Statuti.

La possibilità di adeguare "decorrenza" e "modalità" di applicazione dell'armonizzazione contabile, per quanto attiene alle Regioni speciali, è dunque specificamente affidata al sistema pattizio che informa i rapporti tra lo Stato e le autonomie in parola ed, in particolare, tramite le norme di attuazione statutaria in quanto fonti di carattere riservato, che possono avere portata derogatoria, pur sempre preservando la sostanza e la *ratio* del processo di armonizzazione.

In definitiva, in ossequio agli orientamenti della Corte costituzionale già citati (condivisi e ribaditi anche dalla Corte dei conti con la delibera n. 4 del 2019/CONS. nell'adunanza del 17 ottobre 2019), l'armonizzazione costituisce un parametro che investe tutto il sistema contabile, comprese la gestione e la relativa rappresentazione.

La relativa disciplina non può pertanto essere attribuita, proprio in forza della necessità di assicurare il carattere pattizio e l'uniformità, a fonti normative di rango ordinario quali le leggi regionali, dovendo trovare una sede più elevata sul piano delle fonti del diritto, sede che, nelle Regioni speciali, non può che essere quella delle norme di attuazione oppure, come meglio specificato nel box riportato in fondo, nella legge regionale ordinaria quando ciò sia consentito dallo Statuto o se vi sia un espresso accordo in tal senso tra lo Stato e la Regione speciale, in ossequio al predetto principio pattizio che ne informa i rapporti.

A tal proposito, si evidenzia ancora una volta che l'Accordo sottoscritto, il 9 giugno 2014, tra lo Stato e la Regione siciliana rinvia sì ad una legge ordinaria il recepimento delle disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili, ma riferendosi espressamente

ad un "rinvio formale recettizio" del d.lgs. n. 118/2011, escludendo dunque di operare (con legge regionale) deroghe ai contenuti dell'atto normativo statale.

Peraltro, anche la Corte dei conti, con la delibera n. 4 del 2019, da ultimo citata, nel rendere il parere sullo schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", ha ribadito la necessità di intervenire con norme di attuazione, e per questo ha sollevato dubbi in merito all'articolo 1, comma 2, del citato schema, laddove nel testo originario prevedeva testualmente che "Con legge regionale sono disciplinati il bilancio gestionale e le variazioni di bilancio".

Ciò sulla base della considerazione che la decorrenza e le modalità di applicazione dell'armonizzazione contabile debbano essere affidate alle norme di attuazione statutaria e non ad una fonte di rango inferiore come la legge regionale. E, a seguito di tali osservazioni della Corte dei conti, è stato espunto dalle norme di attuazione il rinvio alla legge ordinaria, in riferimento alle variazioni di bilancio ed al bilancio gestionale.

Anche la delibera della Giunta regionale n. 52 adottata il 13 febbraio 2020 prevede " - di dare atto che la disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, atteso il regime transitorio ivi contenuto, permane fino all'adozione delle norme transitorie in materia di bilancio e variazioni di bilancio e che conseguentemente le variazioni di bilancio continueranno ad essere adottate secondo le disposizioni in premessa specificate; - di dare mandato al Ragioniere Generale della Regione di predisporre apposita proposta di disposizione di norma di attuazione in materia di bilancio e variazioni di bilancio da sottoporre all'esame della Giunta regionale".

Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti, nonché tenuto conto del quadro normativo, la Regione in materia di armonizzazione del sistema contabile ha la possibilità di:

- operare con norme di attuazione, potendo così introdurre deroghe al d.lgs. n. 118/2011;
- intervenire con legge ordinaria, previo accordo Stato-Regione, nel rispetto del principio pattizio;
- operare, con legge regionale ordinaria, un mero rinvio formale recettizio al decreto legislativo, senza potere in tal caso disporre alcuna deroga (come già previsto dall'Accordo del 2014).

Alle osservazioni appena espresse, va aggiunto che resta ferma l'opportunità di intervenire in modo organico sull'armonizzazione del sistema contabile, sia attraverso l'adozione di norme di attuazione che disciplinino in maniera puntuale le deroghe al d.lgs. n. 118/2011 che la Regione siciliana ritiene necessarie in forza delle peculiarità che ne caratterizzano l'ordinamento contabile (pur sempre nel rispetto dei ristretti margini residuati alle Regioni speciali), sia procedendo ad un riordino mediante

l'individuazione e l'abrogazione espressa della normativa regionale non più compatibile con il suddetto decreto.

Nel merito, prima di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni, si evidenzia che nel disegno di legge in commento mancano sia un rinvio generale al d.lgs. n. 118/2011, sia un riferimento alla normativa regionale da abrogare. L'assenza di tali elementi, da un lato, compromette la completezza dell'adeguamento e, dall'altro, lascia alla interpretazione la valutazione circa la vigenza o meno di alcune disposizioni regionali.

#### **Fonti e modalità di attuazione del d.lgs. n. 118/2011 nelle altre Regioni ad autonomia speciale e nelle Regioni a statuto ordinario**

Se non vi è dubbio che il "sistema pattizio" ha caratterizzato l'attuazione del d.lgs. 118/2011 in relazione a tutte le Regioni ad autonomia differenziata, è altrettanto vero che la fonte prescelta non è sempre stata quella delle norme di attuazione, essendosi fatto ricorso anche alla legge regionale, sulla base tuttavia di specifiche norme statutarie che lo consentivano o, in ogni caso, in ragione di accordi intercorsi in tal senso tra lo Stato e la singola Regione speciale.

Tanto si è verificato in Trentino Alto Adige dove il comma 4 octies dell'articolo 79 dello Statuto speciale ha rinviato ad una legge ordinaria la materia dell'armonizzazione contabile che, pertanto, è stata disciplinata con legge regionale e provinciale. Nello specifico, con la legge n. 25/2015 dalla Regione Trentino Alto Adige, con le leggi n. 18/2015 e n. 7/2016 dalla Provincia autonoma di Trento e con la legge n. 18/2015 (Capo I, Armonizzazione dei sistemi contabili) dalla Provincia autonoma di Bolzano.

La Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione, con norma di attuazione dello Statuto regionale, delle modalità di applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 ha emanato la legge n. 26/2015 al fine di adeguarsi ai principi ed alle norme del medesimo decreto legislativo, di cui la legge regionale costituisce specificazione ed integrazione. Mentre, l'articolo 2, comma 1, della medesima legge ha disposto che i titoli I, III e IV del d.lgs. n. 118/2011 trovassero applicazione per la Regione Friuli e per i suoi enti ed organismi strumentali "nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno".

Quanto alla Sardegna, con l'accordo bilaterale del 21 luglio 2014 tra lo Stato e la Regione, l'amministrazione regionale si è impegnata a recepire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal d.lgs. n. 118/2011. Con la legge regionale n. 5 del 2015, è stato stabilito che, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le suddette disposizioni si applicano al bilancio regionale in via esclusiva, in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 (legge regionale di contabilità), le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.

Per quanto attiene alla Regione Valle d'Aosta, infine, con l'accordo bilaterale Stato-Regione del 21 luglio 2015, le parti si sono impegnate ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui d.lgs. n. 118/2011 nei confronti della Regione e degli enti locali, con o senza norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto, posticipati di un anno rispetto a quelli previsti per le Regioni a statuto ordinario, vale a dire a decorrere dall'esercizio 2016. La Regione ha quindi recepito l'impegno con l'articolo 27 della legge n. 19 del 2015, stabilendo l'applicazione delle suddette norme e schemi di bilancio a decorrere dal 2016, anche per gli enti locali del proprio territorio.

Per quel che riguarda, invece, le Regioni a statuto ordinario, le norme di armonizzazione contabile poste dallo Stato sono direttamente applicabili e non necessitano di alcuna forma di recepimento, posto che a dette Regioni non sono riconosciuti margini per derogare, seppur in modo circoscritto, alla disciplina di armonizzazione dei bilanci posta dallo Stato nell'ambito dell'esercizio di una competenza esclusiva che, quindi, vincola integralmente le suddette Regioni. Ne consegue che le Regioni in parola, non potendo derogare o differenziare la propria normativa rispetto a quella di armonizzazione posta dallo Stato, possono regolare la materia *de qua* mediante legge ordinaria ed eventuali regolamenti ove ciò sia previsto, in forza del principio di legalità, dalle leggi regionali in questione (e tanto è avvenuto nel Lazio ed in Campania).

## **ANALISI DELLE DISPOSIZIONI**

### **Comma 1**

Il comma elenca i documenti finanziari della Regione siciliana, stabilendo che vi siano inclusi anche "gli altri documenti contabili previsti dalla disciplina di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni".

Si segnala che la disposizione, con riferimento al predetto decreto, reca l'inciso secondo cui lo stesso sarebbe stato recepito con le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158. Tuttavia, come accennato nella premessa del presente lavoro, tali norme non hanno recepito il decreto ma disciplinato solamente alcuni aspetti della contabilità regionale. Si suggerisce, pertanto, di cassare il riferimento in questione o, in alternativa, sostituire le parole "recepito dalle" con le altre "e di cui alle".

Il comma, ad ogni modo, nulla aggiunge rispetto agli strumenti di programmazione regolati dal d.lgs. n. 118/2011: si invita, pertanto, più in generale, a valutare l'opportunità di mantenere la disposizione nel suo complesso.

### **Comma 2**

Il comma prevede che, entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, presenti le proposte di "legge regionale di stabilità" e di "legge di bilancio" all'Assemblea regionale siciliana.

Rispetto a quanto disciplinato dal d.lgs. n. 118/2011, si segnala la specificazione dell'Assessore regionale per l'economia quale soggetto proponente dei suddetti documenti.

### **Comma 3**

Il comma 3 disciplina la procedura di approvazione del bilancio finanziario gestionale ripartito in capitoli e, ove occorra, in articoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. In particolare, si prevede che tale approvazione sia ad opera dell'Assessore regionale per l'economia.

Si introduce, quindi, una disciplina derogatoria alle norme di armonizzazione contabili nazionali in merito al soggetto deputato all'approvazione del bilancio gestionale: il comma 10 dell'articolo 39 del d.lgs. n. 118/2011 prevede, infatti, che siano la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, a provvedere, per ciascun esercizio, "a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità

amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese".

Si rinvia alle considerazioni sopra sviluppate in merito alla necessità di operare tale deroga con norme di attuazione dello Statuto.

#### **Comma 4**

Il comma disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria senza nulla modificare o aggiungere rispetto alla disciplina nazionale posta dall'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e dal punto 8.1 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto. Si invita, pertanto, anche in questo caso a valutare l'opportunità di mantenere la disposizione.

#### **Comma 5**

Il comma abroga, con effetti dal 10 gennaio 2022, l'articolo 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativo alle esecuzioni forzate nei confronti di pubbliche amministrazioni. Tale disposizione, richiamando l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, prevede che il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, disponga il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

Il predetto articolo 66, come illustrato nella relazione al disegno di legge in commento, si ritiene non più compatibile con l'ordinamento contabile per le seguenti ragioni:

- l'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 si riferisce solo alle amministrazioni dello Stato, come confermato dalla giurisprudenza richiamata;
- l'articolo 66 della legge regionale n. 10/1999 è da intendersi implicitamente abrogato in virtù del combinato disposto dell'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 e dell'articolo 1 del d.lgs. n. 118/2011, in quanto incompatibile con la procedura prevista dal predetto decreto;
- la procedura di liquidazione delle spese, in caso di sentenze esecutive, è regolamentata per le Regioni dall'articolo 73 del citato decreto legislativo e dal paragrafo 6.3 dell'allegato 4/2, i quali prevedono:
  - che sia il Consiglio regionale a riconoscere con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, c. 1, lett. a);
  - che qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti (art. 73, c. 3);

- che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) il Consiglio regionale provveda entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta (art. 73, c. 4) con una procedura di silenzio assenso dettata per evitare danni erariali e che non avrebbe giustificazione logica se fosse possibile pagare prima della conclusione di tale fase propedeutica;
- solo al tesoriere, e unicamente nei casi previsti dalla legge, è consentito di procedere al pagamento in presenza di azioni esecutive (pignoramenti) senza attendere il mandato ed il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'evidente motivo che l'istituto bancario non può sottrarsi, né frapporte ostacoli, a un ordine giurisdizionale, fermo restando che tali pagamenti vanno regolarizzati secondo le regole di cui al citato paragrafo 6.3.

## **Comma 6**

Il comma prevede che, con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ed "in attuazione delle norme richiamate", sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, "sono dettate le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa la disciplina delle variazioni di bilancio".

In primo luogo si suggerisce di chiarire quali siano "le norme richiamate"; probabilmente il riferimento è a quelle citate dal comma 1 ma, ad ogni modo, andrebbe esplicitato anche nel comma 6.

Circa il rinvio al regolamento, questo desta forti perplessità giacché, oltre alle questioni già evidenziate nelle considerazioni relative alla fonte più opportuna per disciplinare la materia dell'armonizzazione contabile, si ricorda che nell'ordinamento regionale l'unica forma di regolamento prevista è quella "per l'esecuzione delle leggi regionali".

Inoltre, anche i regolamenti adottati dalle Regioni Lazio e Campania, pure citati nel testo della relazione al disegno di legge in esame, sono stati emanati sulla base di un'apposita previsione legislativa che autorizzava la Giunta regionale, conformemente al loro ordinamento statutario (articolo 47 St. Lazio, articolo 56 St. Campania), ad adottare un regolamento di "attuazione" della normativa primaria, individuando puntualmente gli ambiti oggetto di regolazione da parte degli atti secondari.

A prescindere dalla questione relativa alla possibilità che l'articolo 12 dello Statuto consenta anche l'adozione di regolamenti di carattere integrativo delle leggi e, quindi, dotati di una limitata e circoscritta "portata innovativa", occorre osservare che il regolamento previsto dal disegno di legge in esame dispone una sostanziale

delegificazione della materia delle variazioni di bilancio, poiché nell'articolato non è presente alcuna disciplina delle stesse.

Va osservato che la figura dei regolamenti di delegificazione ha fatto ingresso nell'ordinamento regionale, pur senza l'opportuna modifica dello Statuto vigente, con l'approvazione dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8 e successive modificazioni, poi confermata dall'articolo 16 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, che ha introdotto la possibilità di adottare regolamenti di delegificazione soltanto al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Tuttavia, la norma in esame non si muove nell'alveo delle citate leggi regionali n. 8/2002 e n. 5/2011, in quanto queste prevedono che il Governo presenti annualmente un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina.

Il comma 6 del disegno di legge in esame, invece, introduce una sorta di delega in bianco al Governo per l'attuazione della legge, che non trova spazio nel sistema delle fonti previsto dal comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto; il rinvio, altresì, ha una portata estremamente ampia, giacché sembrerebbe riguardare l'intera materia in questione.

Per quanto concerne, nello specifico, la disciplina delle variazioni di bilancio, si ricorda che, in occasione delle controdeduzioni ai rilievi posti dal MEF alla legge regionale n. 7/2020, la Regione ha posto in evidenza delle criticità, anche rispetto ad esigenze organizzative e gestionali, derivanti dall'applicazione in Sicilia di talune disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 in materia di variazioni di bilancio.

Tali criticità possono essere suddivise in due ordini:

1. Alcune delle variazioni di bilancio consentite in via amministrativa dal d.lgs. n. 118/2011 sono demandate dalla normativa regionale al Ragioniere generale della Regione, mentre secondo la normativa statale sull'armonizzazione contabile necessiterebbero di un atto della Giunta di Governo:

<b>Variazioni di bilancio consentite con atto della Giunta di Governo secondo il d.lgs. n. 118/2011 ma demandate al Ragioniere generale della Regione dalla normativa regionale</b>
1. Istituzione di nuove tipologie di entrata per assegnazioni vincolate a spese tassativamente regolate da legge – art. 51, comma 2, lettera a);
2. Variazioni compensative tra missioni e programmi per risorse comunitarie e vincolate – art. 51, comma 2, lettera b);
3. Variazioni compensative tra missioni e programmi per spese di personale conseguenti a trasferimenti (possibili anche in esercizio provvisorio) – art. 51, comma 2, lettera c);
4. Variazioni compensative di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni – art. 51, comma 2, lettera d);

5. Variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti ovvero per la reiscrizione di somme perenti – art. 51, comma 2, lettera g);
--

6. Variazioni istitutive di capitoli di entrata con stanziamento pari a zero nell'ambito di tipologie con stanziamenti (possibili solo in esercizio provvisorio) – Allegato 4/2, punto 8.13, secondo periodo della lettera b).
--

2. Altre variazioni di bilancio, consentite in via amministrativa dalla normativa regionale, secondo il d.lgs. n. 118/2011 devono essere operate soltanto con legge:

<b>Variazioni di bilancio da effettuarsi con legge secondo il d.lgs. n. 118/2011 ed in via amministrativa dalla normativa regionale</b>
1. Assegnazioni di risorse statali o comunitarie, ad eccezione di quelle a rendicontazione;
2. Riassegnazione di somme ai capitoli di spesa in corrispondenza ad accertamenti di entrata (iscrizione di somme rimborsate sui corrispondenti capitoli di spesa);
3. Regolazioni contabili di tributi di spettanza regionale;
4. Ripristino di limiti di impegno;
5. Variazioni sui capitoli di spesa per sopravvenute maggiori esigenze di spesa con il fondo per consumi intermedi;
6. Adeguamento degli stanziamenti al piano dei conti integrato.

Orbene, se l'intento dell'iniziativa di legge in commento è anche quello di provare a congegnare delle deroghe al d.lgs. n. 118/2011 per ovviare alle criticità sopra evidenziate, il regolamento comunque non appare la fonte normativa idonea giacché dovrebbe incidere sulle competenze non soltanto del Ragioniere generale della Regione ma anche su quelle della Giunta di Governo e, in taluni casi, persino dell'Assemblea.

### **Comma 7**

Il comma prevede che l'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica presentino alla Giunta di Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il programma annuale di addestramento e aggiornamento del personale "della Regione, degli enti e degli organismi pubblici regionali, nonché delle società partecipate" sulla normativa relativa ai sistemi contabili.